



COMUNE DI SAN FELE

Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)

Tel: 0976/94611 - Fax: 097694411

pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it

sito istituzionale: www.comune.sanfele.pz.it

C.F. 85000910761

P.I. 00232860767

ORIGINALE **DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straord.urgenza Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

| | |
|------------------|--|
| N. 50 | OGGETTO: Modifica al Regolamento TARI (Delibera di C.C. n. 23 del 28/05/2020) - Provvedimenti |
| data: 06-08-2020 | |

L'anno **duemilaventi** addi **sei** del mese di **agosto** alle ore **16:50** ed in prosiego, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto e regolamento comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla discussione/votazione risultano :

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| SPERDUTO Donato | P | FAGGELLA Francesco | A |
| PIERRI Michele | A | DI LEO Incoronata Rita | P |
| DE CARLO Donato | A | FASANELLA Adriano | P |
| BOCHICCHIO Rocco | P | SPERDUTO Michele | P |
| GROTTOLA Michele | A | BILOTTA Roberto | P |
| RICIGLIANO Sergio | P | STIA Vincenzo | P |
| CARLUCCI Raffaella | P | | |

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Rosa Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale (art. 97, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RICIGLIANO Sergio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione sull'argomento in oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*Modifica al Regolamento TARI (Delibera C.C. n. 23 del 28/05/2020) – Provvedimenti*”;

UDITI gli interventi riportati nella trascrizione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese:

| | |
|------------------------|-------|
| Consiglieri assegnati: | n. 13 |
| Consiglieri presenti: | n. 9 |
| Consiglieri votanti: | n. 9 |
| Voti favorevoli | n. 9 |
| Voti contrari | n. 0 |
| Astenuti | n. 0 |

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti responsabili di settore l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è il seguente:

| | |
|------------------------|-------|
| Consiglieri assegnati: | n. 13 |
| Consiglieri presenti: | n. 9 |
| Consiglieri votanti: | n. 9 |
| Voti favorevoli | n. 9 |
| Voti contrari | n. 0 |
| Astenuti | n. 0 |

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale unica (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale unica (IMU);
- per effetto di quanto disposto dal comma 15 ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno, con scadenze successive al 1° dicembre;
- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dall'annualità d'imposta 2020;
con deliberazione di C.C. nr.23 del 28-05-2020 veniva approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 28 articoli;
- per meri errori materiali, si rende necessario modificare gli articoli nr. 3,9,10,11 e 20 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), come da allegato "A" alla presente proposta;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/00 e s.m.i. sono stati espressi, come segue, i pareri sulla proposta, del Responsabile del Settore Finanziario :

Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di modificare il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28 maggio 2020, come di seguito riportato:

A) all’art. 3, comma 6, dopo la lettera b), è introdotta la seguente lettera:

b1) Le unità abitative completamente vuote e prive di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (energia elettrica, acqua, gas, telefono etc.);

B) l’art. 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio dell’anno di competenza, con conguaglio nel caso di variazioni verificatesi successivamente a tale data; entro il primo gennaio dell’anno successivo sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell’abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell’anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia.*
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l’utenza domestica, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.*
- 3. L’agevolazione di cui al comma precedente si applica anche per i membri presenti nel nucleo familiare ma che dimorano altrove in Italia per ragioni di studio o lavoro, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata (contratto di locazione regolarmente registrato, frequenza corsi di studio, dimora c/o case dello studente, ecc).*

4. *Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il numero degli occupati è stabilito in una unità.*
5. *Per gli immobili derivanti da successioni in mancanza dell'occupante e/o possessore unico, l'iscrizione al ruolo avverrà in quota parte a tutti gli eredi legittimi calcolando un'unica tariffa variabile e come numero degli occupanti una sola unità;*
6. *Per le utenze domestiche non occupate o tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupati è stabilito in numero una unità;*
7. *Per gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 utilizzati come autorimessa e depositi di attrezzature e macchine agricole, il numero degli occupati è stabilito in numero una unità;*
8. *Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; detti locali non vengono considerati accessori e pagano sia la tariffa fissa che quella variabile; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.*
9. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.*

C) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. *Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, inteso come distanza maggiore di ml. 1.000 dal più vicino punto di raccolta, calcolato su strada carrozzabile, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 50 per cento.*

D) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) Le unità abitative sprovviste di contratti attivi di forniture i servizi pubblici a rete al cui interno sono presenti arredi e suppellettili: **riduzione del 30%**;

b) L'abitazione e relativa pertinenza (una), condotta da soggetti nel cui nucleo familiare è presente una presente una persona con disabilità grave (art. 3, comma 3 Legge 104/92): **riduzione del 40%**;

c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: **riduzione del 66,66%**;

d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: **riduzione del 30%**.

2. Tutte le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Tale richiesta potrà essere valutata retroattivamente alla data del 31 gennaio dell'anno precedente in presenza del diritto alla riduzione già a tale data. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 gennaio dell'anno successivo). Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Le riduzioni al comma 1 lettere a) b) e c) non sono cumulabili.

E) all'art. 20, commi 1 e 3, le parole "euro 12,00", sono sostituite dalle seguenti "euro 4,00".

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Di Leo Leonardo Donato**

RESOCONTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/08/2020

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Modifica al Regolamento TARI (Delibera di C.C. n. 23 del 28/05/2020) – Provvedimenti".

PRESIDENTE RICIGLIANO:

Grazie. Torniamo all'Ordine del Giorno del Consiglio, al Punto n. 3: "Modifica del Regolamento TARI (Delibera n. 23 del 28/05/2020) – Provvedimenti". Illustra il Sindaco.

SINDACO:

Grazie, Presidente. Doveva essere presente il Ragioniere, ma per problemi di salute, ha portato la moglie in ospedale, in realtà con l'approvazione... Segretario, scusami, c'è la delibera vecchia qui così vediamo...

Ci sono state delle piccole incongruenze nell'approvare il Regolamento TARI che noi adesso qui andiamo ad apportare. Allora, Sì, vabbè io leggo le proposte di modifica della TARI. Allora, per quanto riguarda l'artt. 3-9-10-11-20 del Regolamento approvato con delibera n. 23 del 28/05/2020 con queste modifiche: "Art. 3, al comma 6, lettera b viene aggiunto un capoverso, le unità abitative completamente vuote e prive di contratti attivi di forniture di servizi pubblici a rete energia elettrica acqua, gas e telefono, eccetera, questo si aggiunge all'art. 3, viene aggiunto questo capoverso; poi l'art. 9 viene sostituito come segue: determinazione del numero degli occupati delle utenze domestiche, per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo la risultante dei registi anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza con conguaglio nel caso di variazione verificata successivamente a tale data entro il 1° gennaio dell'anno successivo, sono altresì considerati i soggetti che pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione vi dimorano abitualmente per almeno 6 mesi nell'anno solare come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia". Dino, se vuoi venire tu sto illustrando il regolamento però vieni qua se ci sono domande...

Punto 2: sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove, nel caso di servizio di volontariato o attività lavorative prestate all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, Comunità di Recupero, Centri Socio Educativi, istituti penitenziari

per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupati, l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata; punto 3: l'agevolazione di cui al comma precedente si applica anche per i membri presenti nel nucleo familiare, ma che dimorano altrove in Italia per ragioni di studio o lavoro a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, contratto di locazione regolarmente registrato, frequenza a corsi di studio, dimora presso case dello studente, eccetera; punto 4: per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero il numero degli occupati è stabilito in una unità, per gli immobili derivati da successioni in mancanza dell'occupante e o possessore unico l'iscrizione al ruolo avverrà in quota parte a tutti gli eredi legittimi calcolando un'unica tariffa variabile e come numero degli occupati una sola unità; punto 6: le utenze domestiche non occupate o tenute a disposizione da parte di soggetti residenti per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupati è stabilito in una unità; punto 7: per gli immobili di categorie C2, C6, C7 utilizzate come autorimessa e depositi di attrezzature e macchine agricole, il numero degli occupanti è stabilito in numero una unità; punto 8: le disposizioni previste dai comuni precedenti si applicano altresì alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili, in caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità, detti locali non vengono considerati accessori e pagano sia la tariffa fissa che quella variabile, se l'occupante è il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenza abitativa i predetti locali sono considerati utenze non domestiche; punto 9: per le unità abitative di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dagli stessi dopo un aver trasferito la residenza e o il domicilio in Residenza Sanitaria Assistite RSA o istituti sanitari e non locati il numero degli occupati è fissato breve presentazione di richiesta documentate in una unità; poi l'art. 10 modificato nel comma 1 come segue: riduzione della tassa sui rifiuti per livelli inferiore alla prestazione di servizio, per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta in tesa come distanza maggiore di m lineare 1000 dal più vicino punti di raccolta calcolata sulla strada carrozzabile come definito dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei servizi dei rifiuti urbani ed è assimilata la tassa è dovuta sia per la parte fissa sia per quella variabile nella misura del 50%, la tassa è dovuta sia per la parte fissa sia per quella variabile nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché l'interruzione di servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimento organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o

di pericolo alle persone e all'ambiente; punto 3: la riduzione di cui al comma precedente si applica brevemente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi della situazione ivi descritte; art. 11 modificato come segue: riduzione della tassa sui rifiuti particolari condizioni, la tariffa sia per la parte fissa sia per quella variabile è ridotta per i seguenti fattispecie, le unità abitative sprovviste di contratti attivi e di forniture dei servizi pubblici a rete di cui interne sono presenti arredi e suppellettili è riduzione del 30%, l'abitazione relativa pertinenza una condotta da soggetti nel cui nucleo familiare è presente una persona con disabilità gravi art.3, comma 3, della legge 104 riduzione del 40%, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritto all'anagrafe degli italiani all'estero A.I.R.E. Già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che non risulta un locato codata in comodato d'uso, riduzione del 66,60%, locali diversi da abitazioni e da aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente comunque non superiore ai 183 giorni nel corso dello stesso anno solare a condizione che ciò risulti da idonea documentazione e riduzione del 30%, tutte le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, tale richiesta potrà essere valutata retroattivamente alla data del 31 gennaio dell'anno precedente in presenza del diritto alla riduzione già a tale data, il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione e la dichiarazione della variazione 30 gennaio dell'anno successivo, le riduzioni esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione anche se non dichiarate, la riduzione al comma 1 lettera A, B, e C non sono cumulabili; l'art. 20, l'ultimo articolo, modificato come segue: importi minimi, il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore a 4 euro, le disposizioni di cui al comma precedente non si applica qualora il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, in considerazione dell'attività istruttoria che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 4. Queste sono le modifiche che andiamo, è vero Ragioniere? Che andiamo ad applicare.

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Prima dell'intervento un chiarimento, cioè, scusa, noi il regolamento ce lo abbiamo, giusto? Che è quello che è stato approvato il (incomprensibile), perfetto. Oggi vengono apportate delle modifiche a quel regolamento, alcuni articoli, teniamo conto che noi ieri abbiamo avuto copia delle modifiche, solo ieri, qualcosa l'abbiamo letta, qualcosa ci sfugge sicuramente. Possiamo capire in maniera sintetica art. x da come è scritto a come lo andiamo a modificare sostanzialmente che cosa noi andiamo a

modificare e se per avere anche un eventuale nostro voto a favore, se lo andiamo a modificare a beneficio dei cittadini evidentemente, però ce lo dovete sintetizzare, allora possiamo procedere in un modo che dice l'art. 3 come è scritto e come l'andiamo a modificare, sostanzialmente che cosa modifichiamo noi, così capiamo noi ma capisce anche soprattutto chi ci ascolta sia sulla diretta e sia chi diciamo è qui fisicamente di persona, l'art. 3 com'è scritto e cosa andiamo a modificare?

PRESIDENTE RICIGLIANO:

Risponde il Dottor Di Leo.

DI LEO (Ragioniere Comunale)

Allora, queste sono delle piccole...

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Scusa, andando avanti tutti sappiamo, noi possiamo essere d'accordo per esempio a votare le modifiche dell'art. 3, come potremmo essere non d'accordo a votare le modifiche dell'art. 10, faccio un esempio, per cui se capiamo articolo per articolo probabilmente...

DI LEO (Ragioniere Comunale):

All'art. 3 abbiamo fatto solo un'aggiunta rispetto a quella già approvata in precedenza, abbiamo ulteriormente precisato che le unità abitative completamente vuote o prive di contratti attive di forniture di servizi pubblici a rete energie elettrica, acqua, gas e telefono sono esenti, ma questo è già previsto per disposizione di legge solo che da una lettura più attenta e poi tenendo conto anche da alcuni rilievi dei cittadini, ci hanno detto: "Ma qua non si capisce bene", allora l'abbiamo voluto precisare, ma questo è già previsto per legge...

(Interventi svolti lontano dal microfono)

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Abbiamo precisato, non ci sono servizi a rete, non è dovuta la tassa per le abitazioni p chi è scritto categoria A, le categorie C non c'entrano perché quelli so i depositi.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

DI LEO (Ragioniere Comunale):

No, una precisazione.

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Siamo d'accordo, sull'art. 3 siamo d'accordo, almeno penso che non abbiamo difficoltà.

DI LEO (Ragioniere Comunale):

L'art. 9 l'abbiamo riscritto perché c'erano alcune incongruenze.

CONSIGLIERE SPERDUTO:

L'articolo quale?

DI LEO (Ragioniere Comunale):

L'articolo 9. L'abbiamo completamente riscritto perché nell'estesura e approvazione dell'altro regolamento è successo che chiaramente noi abbiamo fatto riferimento a tutta una serie di regolamenti già più o meno approvati in corso d'approvazione o quello che ci ha proposto l'ANCI-IFEL, però questo qua erano tarate più sui Comuni intorno ai 10/12.000 abitanti, abbiamo visto poi che effettivamente c'erano dei problemi applicativi allora abbiamo ritenuto opportuno riscriverlo tenendo conto della nostra esperienza, della nostra realtà, quindi l'abbiamo completamente modificato perché le cose più incongruenti che possono andare bene in un Comune di 10/12.000 abitanti ma no qua, ad esempio soprattutto poi tenendo conto anche dei rilievi che ci ha fatto l'Associazione degli Italiani all'Estero dicendo sostanzialmente, noi veniamo per poco tempo all'anno, se l'abitazione che abbiamo noi, noi parliamo della TARI perché poi l'IMU è tutta un'altra normativa, per la TARI se voi avete messo che ogni occupante, ogni componente del nucleo familiare, per ogni occupante del nucleo familiare ad esempio nucleo familiare di 3, ogni 50 m si intende una persona, 3 persone in poche parole devono pagare secondo la quota 3 occupanti invece in realtà con il vecchio nostro regolamento era 1 solo occupante cioè tenendo conto di quota fissa, quota variabile m² e numero occupanti la situazione migliore per chi occupa per poco tempo all'anno o non lo occupa proprio avendo uno dei servizi a rete perché basta che uno c'ha pure un contratto telefonico, un contratto servizio idrico oppure non avendo questi ha delle suppellettili, avendo fatto lo slaccio ha solo le suppellettili, in poche parole avrebbe dovuto pagare per ogni 50 m² una persona e quindi si triplicava in poche parole, si quasi triplicava, allora questo l'abbiamo precisato, questo fatto qua. Poi, l'altra cosa che fondamentale è soprattutto per gli studenti, per chi per ragioni di studio, di lavoro sta fuori più di 183 giorni all'anno, nella stesura del precedente regolamento c'era scritto che ci voleva per forza un contratto di fitto in un altro Comune registrato però se uno studente sta da un familiare a Milano per dire, come fa a dimostrarlo, allora noi nella rilettura soprattutto poi con la società di tutta una serie di cose, abbiamo visto che c'erano delle cose che andavano troppo a svantaggio dei cittadini quindi abbiamo cercato di rendere più semplice allo scopo di evitare poi contenzioso o delle incongruenze troppo grosse, quindi abbiamo cercato di togliere quelle cose che forse andavano bene in altri Comuni, ma non da noi che in pratica gli studenti sono tutti fuori, la maggior parte, un buon 40% del nostro patrimonio immobiliare, sono persone che non stanno a

San Fele e allora giustamente dice uno: “Io se devo pagare per intero”, la stessa cosa abbiamo ripristinato perché la legge dei rifiuti sopra urbani ce lo concede di mantenere la stessa liquida del 66 66 per chi è scritto all’AIRE pensionato e quindi perché sono persone che vengono una settimana all’anno, un giorno all’anno, la stragrande maggioranza non vengono proprio, però vogliono pagare, poi l’altra cosa che ci hanno chiesto di inviare la spiegazione alla bolletta però prevedendo anche il pagamento con l’IBAN, col bonifico bancario indicando anche il BIC in modo tale, perché molti si appoggiavano a dei parenti qua a San Fele stesso, la maggior parte chiamando all’ufficio e mettendoci anche essendo arrivata anche una comunicazione scritta da parte del Associazione degli Italiani residenti all’Estero di far sì che a ognuno di noi di chi sta all’estero arriva la comunicazione, le spiegazioni del pagamento però compresa la possibilità di poter pagare col bonifico bancario non più la domiciliazione, allora ecco perché abbiamo dovuto riscrivere tutto l’art. 9 con tutta sta serie di precisazioni.

L’art. 10 ne abbiamo modificato il comma: “Riduzione per la tassa di rifiuti per livelli inferiori prestazione di servizio” e perché ci possono essere dei casi eccezionali.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Questo noi non l’abbiamo mai applicato, il regolamento nostro è stato sempre 1.000 m, allora noi come abbiamo fatto, quando ad esempio tenendo conto che oltre il 50% della popolazione abita nelle Contrade quindi c’è metà e metà, allora noi abbiamo considerato le zone servite, le zone servite sarebbero sulle strade principali, deve passare il servizio di raccolta, allora che succede nelle campagne perlomeno fino a prima di questa società e pure adesso sono rimasti i cassonetti, sono rimasti i centri di raccolta, quindi essendoci i centri di raccolta sulle strade principali noi abbiamo sempre mantenuto i 1.000 m perché con 250 m assai persone non avrebbero pagato, ce ne siamo accorti dopo di questo errore perché noi, anche perché per legge il servizio si intende effettuato quando si passa nelle strade principali che viene considerata zona di raccolta, questo avrebbe penalizzato ma penalizzare non l’Ente nel senso che avrebbe incassato molto di meno significa che poi se molti non pagano devono pagare chi resta nel ruolo, allora dato che noi da sempre, da 20 anni, 25 anni abbiamo applicato questa normativa, questo qua purtroppo ci è sfuggito sto fatto dei 250 m e poi ci sono dei casi eccezionali in cui magari c’è qualche problema della società che non riesce a fare il servizio e allora necessariamente non deve ricadere sui cittadini, vuol dire che si applicano le penalità alla società e quindi ci sono dei casi particolari previsti per legge che abbiamo dovuto precisare in alcuni casi se non viene svolto il

servizio non deve ricadere sui cittadini per il periodo che non viene svolto il servizio deve ricadere sulla società, questo vuole l'art. 10. L'art. 11...

CONSIGLIERE SPERDUTO:

A 900 m che succede?

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Deve pagare, perché...

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Fino a 1.000 m, giusto? Si deve pagare

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Sì, sì.

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Oltre i 1.000 m non pago?

DI LEO (Ragioniere Comunale):

No, non si paga perché sono...

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Perché io porto i rifiuti, me li porto io da solo a 1.500 m in quel caso non pago.

DI LEO (Ragioniere Comunale):

No, oltre i 1.000 m non si paga. Sono dei casi particolari perché noi già sappiamo da tanti anni ci sono delle case isolate, ci sono 7/8 case isolate proprio che sono...

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Oltre i 1.000 m diciamo, tutti i centri di raccolta sono in un raggio d'azione dalle abitazioni all'incirca tutto sotto i 1.000 m è così?

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Sì.

CONSIGLIERE SPERDUTO:

In questo modo che possono pagare tutti, è così?

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Sì.

CONSIGLIERE SPERDUTO:

Invece i 250 m...

DI LEO (Ragioniere Comunale):

No, nelle Contrade non avrebbe pagato quasi nessuno. Perché c'è stato questo errore che ci è sfuggito, questo è stato un errore nostro.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

DI LEO (Ragioniere Comunale):

No, qua si tratta di strada principale sempre.

(Interventi svolti lontano dal microfono)

DI LEO (Ragioniere Comunale):

La strada effettiva si intende.

CONSIGLIERE BOCHICCHIO:

Non si parla di raggio entro il raggio di 1 km ma di strada percorsa.

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Perché se no in linea d'aria sarebbe molto di più.

CONSIGLIERE BOCHICCHIO:

Sono 2 concetti differenti.

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Allora, poi ci sono le particolari riduzioni all'art. 11 della tassa e quindi sono già previste, le ha lette il Sindaco queste particolari riduzioni della tassa, quindi non c'è nulla da spiegare e poi, l'art. 20 perché molti Comuni applicano il, diciamo come limite per non eseguire il pagamento o riscossione. No, il limite di legge è 4 euro, 12 euro, chi 15 euro perché dato che ci sono molte abitazioni nostre che sono divise in 12/13 eredi.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

DI LEO (Ragioniere Comunale):

Allora, mo che succede, si andava al di sotto di 12 euro, non solo anche perché molti fanno pagare al detentore perché per legge paga il possessore o il detentore però alcune case mo più si va avanti e più restano vuote nel senso che gli eredi sono fuori San Fele, allora abbiamo mantenuto perché nel vecchio regolamento c'erano i 4 euro e questo l'abbiamo mantenuto, tutto qua.

PRESIDENTE RICIGLIANO:

... Di Leo. Se nessuno interviene si vota, favorevoli? All'unanimità. Per immediata eseguibilità? All'unanimità.

P A R E R E T E C N I C O

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 30-07-2020



Il Responsabile del servizio
Di Leo Leonardo Donato

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data: 30-07-2020



Il Responsabile del servizio
Di Leo Leonardo Donato

Letto approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Sig. RICIGLIANO Sergio



Il Segretario Comunale
Dott. Rosa Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

- **Visto** l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
- **Visto** l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;
- **Visti** gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- **Che** la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale nr. 764 per quindici giorni consecutivi dal 13-08-2020, così come prescritto dalla vigente normativa;

Dalla Residenza Municipale:
13-08-2020



Il Segretario Comunale
Dott. Rosa Pietro